

COMUNE DI TURBIGO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Determinazione del Responsabile
Servizio: AREA 4 - TECNICA - GESTIONE DEL TERRITORIO

N. 662
del
27/12/2024

OGGETTO :

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E AGLI EFFETTI DELL'ART.50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLO STUDIO DELL'ARREDO URBANO DI VIA ALLEA, NELL'AMBITO DEL BANDO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO CIG B504D59764

Via Roma 1 20029 Turbigo - Tel. 0331/899143 - Fax 0331/871016 - Partita I.V.A.: 05068900157 - C.F.86004290150 -
Sito: www.comune.turbigo.mi.it E -mail: protocollo@comune.turbigo.mi.it

IL RESPONSABILE D'AREA

- **Visti** gli artt. 107-109 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000;
- **Visto** lo Statuto comunale;
- **Visto** il Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi;
- **Visto** il Decreto Sindacale n. C.I. N. 14965 del 01/10/2024 di attribuzione della posizione organizzativa AREA 4 - TECNICA - GESTIONE DEL TERRITORIO;
- **Vista** la deliberazione di C.C. n. 44 dell'11/12/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024/2026;
- **Vista** la deliberazione di C.C. n. 52 del 27/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e dato atto che la spesa per la presente iniziativa risulta conforme agli obiettivi e alle direttive espressi nel D.U.P.;
- **Vista** la deliberazione n. 7 del 12/01/2024 con cui la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e ha assegnato i capitoli e gli articoli ai Responsabili delle Aree con valenza per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2024/2026
- **Vista** la deliberazione di C.C. n.20 del 29/07/2024 relativa all'aggiornamento DUP 2024-2026;
- **Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi*”;

Adotta la seguente determinazione:

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 in data 28/07/2020 è stata approvata la costituzione di un Distretto Diffuso di Rilevanza Intercomunale del Commercio tra i Comuni di Castano Primo, Turbigo, Robecchetto con Induno, Nosate in collaborazione con l'Associazione di categoria maggiormente rappresentativa ovvero Confcommercio Magenta e Castano con sede in Magenta, al fine di ottimizzare la funzione commerciale e dei servizi rivolti ai cittadini, individuando il Comune di Castano Primo come Ente Capofila;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 in data 06/07/2021 è stato approvato l'ampliamento del suddetto Distretto del Commercio con l'adesione del Comune di Vanzaghello;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 in data 03/02/2022 è stata approvata la Relazione ed il Programma di Interventi 2022-2024 del Distretto del Commercio e conferito al Comune di Castano Primo il mandato di Ente Capofila per la presentazione a Regione Lombardia della richiesta di istituzione/riconoscimento del Distretto del Commercio di Castano Primo, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo e Vanzaghello ai sensi della DGR 10397/2009 e della DGR 1833/2019;
- con Decreto Regionale n. 1932 del 18/02/2022 è stato istituito il Distretto del Commercio di Castano Primo, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo e Vanzaghello che risulta inserito nell'Albo dei Distretti di Regione Lombardia;

Considerato che Regione Lombardia con la D.G.R. n. 6182 del 28/03/2002 ha approvato la misura “*Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024*” con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo dei Distretti del Commercio lombardi per consolidare il loro ruolo di volano per la crescita delle economie dei territori e delle micro, piccole e medie imprese, valorizzando in modo particolare i Distretti più innovativi e le eccellenze progettuali;

Richiamata la deliberazione n. 116 del 30/08/2022 con la quale la Giunta Comunale di Turbigo ha autorizzato il Comune di Castano Primo, quale capofila del Distretto, a partecipare al bando di Regione Lombardia “*Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024*”,

CONSIDERATO che tra gli interventi previsti dal Distretto del Commercio rientra l'intervento per l'incarico professionale relativo allo sviluppo di un regolamento di decoro e arredo urbano dell'Allea Comunale.

RILEVATA pertanto l'esigenza di procedere all'affidamento per la progettazione di cui all'oggetto a studio specializzato, stante la necessità di redigere un regolamento di decoro urbano dell'Allea Comunale nell'ambito del Distretto del Commercio.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Turbigo. Responsabile Procedimento: SALERNO DIEGO (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

DATO ATTO:

- l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
 1. fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: progettazione di un regolamento di decoro urbano dell'Allea Comunale nell'ambito del Distretto del Commercio.
 2. Che la progettazione dovrà essere completato entro e non oltre 150 giorni (diconsi centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell'affidamento del servizio, salvo che, in caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dall'art. 17 del D.Lgs. 36/2023.
 3. vista l'offerta pervenuta dallo studio ARCHIPLAN STUDIO ASSOCIATI P.IVA / C.F: 01947340202, con sede in Via Giovanni Chiassi 71, 46100 MANTOVA, per un importo complessivo di euro 12.561,12 IVA di legge inclusa, di cui euro 9.900,00 imponibile + euro 396,00 oneri previdenziali pari al 4 % -INARCASSA + Euro 2.265,12 IVA 22%;
 4. forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 5. modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
 6. clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento.

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria.

APPURATO che:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri

qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023.

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti.

VERIFICATO che, l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc.;

•Precisato:

- che si procede, quindi, all'affidamento tramite piattaforma Regionale elettronica SINTEL in relazione alla quale la presente Determinazione assume contestualmente carattere di determina a contrarre e determina di affidamento diretto ex art. 17 del D. Lgs. n.36/2023;

-che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, co. 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106;

•**Dato atto** che in data 23/12/2024, tramite piattaforma elettronica SINTEL, è stata richiesta offerta per l'affidamento in parola alla ARCHIPLAN STUDIO ASSOCIATI P.IVA / C.F: 01947340202, con sede in Via Giovanni Chiassi 71, 46100 MANTOVA;

•**Visto** il report della procedura n. 194557098_2024 generato dallo strumento telematico di negoziazione suindicato, in atti;

•**Verificato** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, co. 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

•**Ritenuto** di affidare alla Ditta ARCHIPLAN STUDIO ASSOCIATI P.IVA / C.F: 01947340202, con sede in Via Giovanni Chiassi 71, 46100 MANTOVA, le attività in parola per un importo complessivo di di euro 12.561,12 IVA di legge inclusa, di cui euro 9.900,00 imponibile + euro 396,00 oneri previdenziali pari al 4 % -INARCASSA + Euro 2.265,12 IVA 22%, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

PRECISATO che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante.

VISTA l'offerta pervenuta dalla studio ARCHIPLAN STUDIO ASSOCIATI P.IVA / C.F: 01947340202, con sede in Via Giovanni Chiassi 71, 46100 MANTOVA.

RICORDATO che l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n° 36/2023 stabilisce che *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a € 40.000,00, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti”*.

DATO ATTO che dagli atti conservati e acquisiti, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n° 36/2023, consistenti in:

- Dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale, di cui di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n° 36/2023.
- Verificato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), rilasciato da INARCASSA, non sussistono cause ostative all'affidamento del servizio in oggetto allo studio ARCHIPLAN STUDIO ASSOCIATI P.IVA / C.F: 01947340202, con sede in Via Giovanni Chiassi 71, 46100 MANTOVA, poiché non sono stati riscontrati i motivi d'esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n° 36/2023;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

CONSIDERATO che:

- o il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- o l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- o infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento.

DATO ATTO:

- il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in questione è svolto dallo scrivente Responsabile;
- che il sottoscritto non si trova rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis IL. 241/1990, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e, infine del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- che il Titolare del Trattamento Dati si sensi ed agli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) è individuato nel Sindaco;
- che il Comune di Turbigo ha conferito incarico per il ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP), alla CRES LT s.r.l. di Bergamo.

DATO ATTO:

- che per il presente affidamento, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito tramite PAD SINTEL il CIG B504D59764
- che il DURC acquisto attesta la regolarità contributiva.

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000.

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 163, 183, 191 e 192; (L'art 163 è da citare solo in caso di esercizio provvisorio di bilancio);
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 36/2023 (ed ex art.225 del D. Lgs. 36/2023, per la parte ancora in vigore il D.Lgs. 50/2016);
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui sopra,

1. **di affidare** il servizio di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs n.36/2023 alla studio ARCHIPLAN STUDIO ASSOCIATI P.IVA / C.F: 01947340202, con sede in Via Giovanni Chiassi 71, 46100 MANTOVA, le attività in parola per un importo complessivo di euro 12.561,12 IVA di legge inclusa, di cui euro 9.900,00 imponibile + euro 396,00 oneri previdenziali pari al 4 % -INARCASSA + Euro 2.265,12 IVA 22%;
2. **di accertare** ai sensi del Decreto Regionale n.17508/2022 "Approvazione della graduatoria del bando "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024" la quota di € 14.000,00 derivante da Regione Lombardia, relativa allo Studio dell'Arredo Urbano di via Allea sul capitolo 3067/1 – Titolo 4 – Tip. 0200 – cat. 0100 – CPFE 4.02.01.02.001 – (Esercizio 2024);
3. **di assumere** pertanto impegno di spesa per la somma complessiva di 12.561,12 IVA di legge inclusa, di cui euro 9.900,00 imponibile + euro 396,00 oneri previdenziali pari al 4 % -INARCASSA + Euro 2.265,12 IVA 22% sul Bilancio di Previsione armonizzato 2024/2026, annualità 2024, alla missione 14 – programma 02 – titolo 2 – macroaggr. 202 – C.P.F. U.2.02.01.09.999 (Cap. 9342/01);
4. **di dare atto** altresì che il CIG, attribuito al presente affidamento, è B504D59764;
5. **di precisare** che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione (determina n. 514 del 30.10.2023), riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
6. **di provvedere** alla stipula del contratto in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ex art.18 del D. Lgs. 36/2023;
7. **di dare atto** che il certificato di regolarità contributiva acquisto attesta la regolarità contributiva;
8. **di dare atto** che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
9. **di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.- TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
10. **di esprimere**, contestualmente all'adozione del presente atto, parere di regolarità tecnica dello stesso, ai sensi dell'articolo 147-bis del D.lgs. 267/2000, attestandone altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa effettuata in sede di formazione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000 e smei (TUEL);
11. **di dare atto**, altresì, ai sensi dell'art. 3 della l. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio online.
12. **di dare atto che** la presente determinazione:
 - diverrà efficace al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area finanziaria;
 - è pubblicata all'albo pretorio on line

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Firmato digitalmente
BETTETINI Francesca